

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Patrizia CORONA	Presidente f.f.
- Avv. Enrico ANGELINI	Segretario f.f.
- Avv. Ettore ATZORI	Componente
- Avv. Giampaolo BRIENZA	Componente
- Avv. Camillo CANCELLARIO	Componente
- Avv. Giampiero CASSI	Componente
- Avv. Claudio CONSALES	Componente
- Avv. Biancamaria D'AGOSTINO	Componente
- Avv. Francesco PIZZUTO	Componente
- Avv. Demetrio RIVELLINO	Componente
- Avv. Federica SANTINON	Componente
- Avv. Carolina Rita SCARANO	Componente
- Avv. Giovanni STEFANI'	Componente
- Avv. Antonello TALERICO	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Alessandro Cimmino ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall' Avv. [RICORRENTE] nato a [OMISSIS] il [OMISSIS], che si difende in proprio ex art 86 cpc, con domicilio eletto presso se stesso in [OMISSIS], pec [OMISSIS], avverso la decisione emessa dal Consiglio Distrettuale Disciplina di Perugia in data 10 ottobre 2022 con motivazione depositata il 25 ottobre 2022 relativamente ai procedimenti riunti 35/2021 e 36/2021 e notificata il 3.11.2022, con la quale gli ha inflitto la sanzione disciplinare della sospensione dalla professione per mesi nove;

per il ricorrente nessuno è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Francesco Pizzuto svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

FATTO

In via preliminare si dà atto che in data 18.6.2024 è pervenuta istanza di rinvio da parte dell'avv. [RICORRENTE], che è stata rigettata con ordinanza del Collegio del 19.6.2024, che si richiama integralmente

Il procedimento disciplinare trae origine da separati esposti presentati al COA di Terni dalla sig.ra [AAA] nei confronti dell'avv. [RICORRENTE], il quale:

- avrebbe agito con negligenza in un giudizio instaurato nell'interesse della sig.ra [AAA], cagionando un grave danno all'assistita ed incorrendo in responsabilità professionale accertata con sentenza del [OMISSIS] settembre 2020, n. [OMISSIS], RG [OMISSIS]/2016, del Tribunale Civile di Terni; sentenza con cui, in particolare, il Tribunale di Terni avrebbe condannato il professionista al pagamento della somma di € 31.610,44 a favore dell'attrice a titolo risarcitorio (procedimento iscritto al n. 13/2021 del registro CDD di Perugia);
- avrebbe subito distinte esecuzioni immobiliari a fronte del mancato pagamento di un mutuo ipotecario acceso con UBI Banca (per la somma di € 33.717,87), nonché a fronte dell'omesso o tardivo pagamento di contributi previdenziali, IVA, ritenute alla fonte, sanzioni, bollo auto, IRPEF, IRAP, addizionali comunali e regionali, contravvenzioni Codice Strada, canone RAI (procedimento iscritto al n. n. 36/2021 del registro CDD di Perugia);
- avrebbe proposto un appello dichiarato improcedibile dalla Corte di Appello di Perugia, con Sentenza [OMISSIS] 2021, n. [OMISSIS] (procedimento iscritto al n. 35/2021 del registro CDD di Perugia);

Nel corso del procedimento, l'avv. [RICORRENTE] non faceva pervenire alcuna memoria quindi, venivano formulati i seguenti distinti capi di incolpazione

a) *“per aver reiteratamente violato l’art. 16 C.D.F. perché non ha provveduto agli adempimenti previdenziali e fiscali previsti dalle norme in materia (comma 1) ed ai versamenti per contributi, sanzioni ed interessi dovuti alla Cassa Forense (comma 3). Il tutto come risulta dagli esposti 7-31/12/2020 (fasc. CDD n. 13/2021), 22 - 26/03/2021 (fasc. CDD n. 36/2021), 2703-7/04/2021 (fasc. CDD n. 35/2021) a firma della Sig.ra [AAA] e relativi allegati e in particolare dai due atti di intervento del creditore ipotecario Agenzia delle Entrate - Riscossione per la somma di € 1.086.124,62 e di € 5.467,59 (in forza di ipoteche legali iscritte tra il 2015 e il 2017 a garanzia della somma di circa 1.000.000 di Euro, risultanti dalla relativa Relazione Notarile Sostitutiva ex art. 567 C.P.C.) e relativi ruoli allegati nella procedura esecutiva im-*

mobiliare RGE n. [OMISSIS]/2018 pendente dinanzi al Tribunale di Terni, promossa da UBI Banca contro l'Avv. [RICORRENTE]. In Terni, dal 2004 al 2017 e tuttora in permanenza.

b) per aver reiteratamente violato l'art. 64 C.D.F. perché non ha adempiuto alle obbligazioni nei confronti di UBI Banca per la somma di € 33.717,87 e della esponente Sig.ra [AAA] per la somma di € 32.473,44, quest'ultima somma derivante da sentenza Trib. Terni n. [OMISSIS]/2020 divenuta definitiva. Il tutto come risulta dagli esposti 7-31/12/2020 (fasc. CDD n. 13/2021), 22-26/03/2021 (fasc. CDD n. 36/2021), 27/03- 7/04/2021 (fasc. CDD n. 35/2021) a firma della Sig.ra [AAA] e relativi allegati e in particolare dall'atto di pignoramento UBI Banca nella procedura esecutiva immobiliare RGE n. [OMISSIS]/2018 pendente dinanzi al Tribunale di Terni, promossa da UBI Banca contro l'Avv. [RICORRENTE] e dall'atto di precetto e di pignoramento della Sig.ra [AAA] in forza della sentenza Trib. Terni n. [OMISSIS]/2020.

In Terni, per UBI Banca dal 2018 e tuttora in permanenza; per la Sig.ra [AAA] dall'ottobre 2020 e tuttora in permanenza;

c) Per aver reiteratamente violato i doveri di diligenza, decoro e di competenza di cui agli artt. 9 e 14 C.D.F. perché nel giudizio di primo grado RG n. [OMISSIS]/2016 dinanzi al Tribunale di Terni promosso dalla Sig.ra [AAA] nei suoi confronti, si è costituito in proprio a preclusioni istruttorie già spirate come risulta dalla sentenza Trib. Terni n. [OMISSIS]/2020 e nel giudizio di appello avverso la sentenza Trib. Terni n. [OMISSIS]/2020, ha iscritto a ruolo in via telematica al medesimo Tribunale di Terni un giudizio di appello avverso tale sentenza, anziché presso la competente Corte di Appello di Perugia, ed ha poi richiesto a termine spirato la rimessione in termini per errore scusabile, come risulta dalla sentenza della Corte di Appello di Perugia [OMISSIS]/2021 n. [OMISSIS] che ha dichiarato improcedibile l'appello dell'Avv. [RICORRENTE] condannandolo al pagamento delle spese legali a favore dell'appellata Sig.ra [AAA], stante la tardività dell'iscrizione a ruolo e l'inescusabilità dell'errore. In Terni, dal 2017 al 2020”.

L'istruttoria è stata effettuata attraverso l'acquisizione documentale e, in particolare, di tutti i documenti indicati nei capi di incolpazione e con l'audizione della esponente Sig.ra [AAA] in data 19.9.2022, la quale ha confermato il contenuto degli esposti.

Neanche in tale sede dibattimentale l'avv. [RICORRENTE] ha partecipato alla udienza o svolto difese di alcun tipo.

Il Giudice della disciplina ha ritenuto, in particolare, che le circostanze dedotte nei tre esposti presentati dalla sig.ra [AAA], confermate dall'esponente stessa in sede dibattimentale, risultassero “*ampiamente documentate*” e idonee ad integrare una violazione degli artt. 9, 16, 64 e 14 del Codice deontologico vigente.

Per l'effetto, il CDD, fatta eccezione per gli illeciti non permanenti posti in essere in data anteriore al 10 giugno 2014 - da ritenersi ormai prescritti e tali dichiarati (ovvero il dovere di informazione e l'inadempimento del mandato oggetto appunto di un separato procedimento già definito), - sulla base di una valutazione complessiva della condotta dell'avv. [RICORRENTE], ha irrogato all'incolpato la sanzione disciplinare della sospensione in misura pari a 9 mesi.

L'avv. [RICORRENTE] ricorre in proprio avverso la decisione del CDD di Perugia, chiedendone la riforma, con conseguente proscioglimento o, in subordine, con applicazione di una "*sanzione meno afflittiva quanto meno in termini di durata*".

Il ricorso è incentrato su distinti motivi di censura, concernenti:

- 1) la violazione degli art. 25 e 26 del regolamento CNF 2/2014 in combinato disposto con gli art. 10 del regolamento CNF n. 2/2014 e dell'art. 546 c.p.p., dal momento che la decisione del CDD sarebbe stata sottoscritta solamente dal Presidente e dal Segretario e non anche dal Giudice estensore;
- 2) la nullità della decisione per violazione degli artt. 2, 16 e 20 del regolamento CNF 2/2014 in combinato disposto con l'art. 25 della Costituzione, dal momento che, a fronte della dimissione, nelle more della fase dibattimentale, di un consigliere titolare (avv. [OMISSIS]), il CDD non avrebbe fatto subentrare nella sezione giudicante uno dei consiglieri supplenti (avv. [OMISSIS]), ma avrebbe nominato un diverso consigliere (avv. [OMISSIS]), con ciò "distogliendo" l'incolpato dal giudice precostituito per legge;
- 3) l'intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare relativamente al capo di incolpazione *sub a)*, dal momento che la violazione dei doveri fiscali e previdenziali avrebbe natura istantanea e si consumerebbe nel momento di presentazione della dichiarazione contributiva o previdenziale di volta in volta considerata; dichiarazione che consentirebbe all'ente creditore di verificare la debenza e l'ammontare dei contributi e/o delle imposte e/o delle tasse dovute e non versate dall'avvocato. Poiché, nel caso di specie, dall'estratto di ruolo acquisito agli atti del fascicolo disciplinare, si evincerebbe che i contributi e le imposte non versate dall'avvocato [RICORRENTE] riguarderebbero anni antecedenti al 2014 (tranne per un importo di circa € 1.000,00, relativo al 2016), gli illeciti contestati nei confronti dell'incolpato dovrebbero ritenersi ormai prescritti;
- 4) la nullità della decisione per assenza di motivazione, dal momento che il CDD si sarebbe limitato a riproporre integralmente la relazione del consigliere istruttore, senza giustificare in alcun modo il proprio *decisum*;
- 5) l'insussistenza dell'illecito oggetto del capo di incolpazione *sub b)*, dal momento che, a seguito dell'esecuzione immobiliare, il credito contratto dall'incolpato nei confronti di UBI Banca sarebbe stato integralmente soddisfatto;

quanto al debito dell'avv. [RICORRENTE] nei confronti della sig.ra [AAA], la natura risarcitoria dell'obbligazione dell'incolpato non consentirebbe di configurare una violazione dell'art. 64 CDF;

6) insussistenza delle violazioni oggetto del capo di incolpazione *sub c)*, dal momento che l'appello dichiarato improcedibile dalla Corte di Appello di Perugia, con sentenza [OMISSIS] 2021, n. [OMISSIS] dell'inadempimento e del conseguente illecito contestato, sarebbe stato proposto dall'avv. [RICORRENTE] nel proprio interesse. D'altro canto, la tardiva costituzione in giudizio del difensore nel procedimento sopra individuato sarebbe frutto di una mera "svista" non sanzionabile sul piano disciplinare;

7) l'eccessività della sanzione comminata dal CDD, senza tenere conto delle condizioni economiche e personali dell'avv. [RICORRENTE].

DIRITTO

Con il primo motivo di doglianza, il ricorrente sostiene che la decisione del CDD di Perugia, ancorché sottoscritta dal Presidente e dal Segretario, dovrebbe ritenersi nulla per mancata sottoscrizione da parte dell'estensore estensore (estensore il cui nominativo non sarebbe, peraltro, nemmeno specificato all'interno del provvedimento impugnato).

Il motivo è infondato, stante la natura amministrativa del procedimento avanti al CDD e delle regole che lo disciplinano.

Più specificamente, la decisione disciplinare del CDD (*rectius*, della motivazione, dacché del dispositivo viene data immediata lettura al termine della seduta dibattimentale ai sensi degli artt. 59 lett. 1 della L. n. 247/2012 e 26 Reg. CNF n. 2/2014) è sottoscritta, al pari degli atti amministrativi, dal Presidente e dal Segretario, e non (anche) dal relatore/estensore (*cfr* Consiglio Nazionale Forense sentenza n. 259 del 20 dicembre 2022).

Quanto al secondo motivo di ricorso, l'incolpato sostiene che, a fronte delle dimissioni di un Consigliere titolare, il CDD avrebbe dovuto sostituire il componente della sezione giudicante attingendo ad uno dei Consiglieri supplenti; viceversa, la nomina di un nuovo Consigliere integrerebbe una violazione degli artt. 2, 16 e 20 del regolamento CNF 2/2014 idonea a comportare la nullità della decisione disciplinare.

Il motivo è infondato.

Ribadita ancora la natura e la funzione amministrativa dell'attività svolta dal CDD e del provvedimento adottato in sede di procedimento disciplinare, non integra nullità alcuna il mutamento della composizione del Consiglio territoriale. Unico requisito indispensabile è il rispetto, come nel caso di specie, del *quorum* previsto, e necessario, per la validità delle

deliberazioni, nonché dei requisiti soggettivi di incompatibilità previsti dalle norme regolamentari.

Quanto al motivo n. 3, concernente l'intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare, va precisato che la censura si riferisce unicamente ad alcuni degli illeciti oggetto del capo di incolpazione *sub a)* e, segnatamente, al mancato adempimento di obblighi fiscali e previdenziali posti per legge a carico dell'avvocato.

Il motivo è infondato perché detti illeciti hanno natura permanente come da pacifica giurisprudenza del CNF (Cfr. a titolo esemplificativo Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 163 del 25 luglio 2023).

Ed allora, come è noto, il *dies a quo* per la prescrizione dell'azione disciplinare va individuato nel momento della commissione del fatto solo se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo che si consuma o si esaurisce al momento stesso in cui viene realizzata; ove invece la violazione risulti integrata da una condotta protrattasi e mantenuta nel tempo, la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta. Tuttavia, al fine di evitare una irragionevole imprescrittibilità dell'illecito, un "limite alternativo" alla sua permanenza deve in ogni caso essere individuato nella decisione disciplinare di primo grado (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 255 del 15 dicembre 2022; in senso conforme, Corte di Cassazione SS. UU, sentenza n. 28468 del 30 settembre 2022).

Ancorché le condotte contestate risultino collocabili – all'interno di un arco temporale antecedente al 2014, il regime di prescrizione applicabile alla fattispecie concreta deve essere individuato avendo alla data di emissione della decisione del CDD, 25 ottobre 2022 e non essendo ancora stato superato il termine di 7 anni e 6 mesi previsto dall'art. 56 L. n. 247/2012, l'illecito contestato all'avv. [RICORRENTE] non è prescritto.

Inoltre, lamenta anche l'avv. [RICORRENTE], l'erroneità dell'assunto in ordine alla data di decorrenza della data sulla base effettuare il calcolo della prescrizione relativamente all'inadempimento della obbligazione diversa da quelle fiscali e previdenziali, ovvero quella relativa al mancato pagamento del debito dell'UBI poiché la banca creditrice avrebbe ricevuto soddisfazione del credito nell'ambito della procedura esecutiva (motivo n. 5).

Tuttavia, ciò che risulta nel procedimento è che effettivamente l'avv. [RICORRENTE] ha subito una procedura esecutiva che ha comportato il pignoramento dei suoi beni immobili, in esito al quale vi è stato un tardivo soddisfacimento delle spettanze della UBI Banca mediante il ricavato della vendita coatta. Ma questo evento, che potrebbe assumere rilievo per individuare la data di cessazione della condotta illecita almeno per ciò che attiene al debito dell'avv. [RICORRENTE] nei confronti della UBI Banca, si colloca in un momento temporale che rende comunque non maturato il tempo della prescrizione. Difatti l'atto di

pignoramento è stato notificato il 21.3.2018 ed il bene è stato venduto all'asta il 5.11.2020 come da verbale acquisito dal CDD e, preso atto che non vi prova della data di assegnazione delle somme ricavate al creditore procedente – che certamente è successiva alla data dell'asta stessa-, anche *in parte qua*, l'illecito contestato all'incolpato non è ad oggi prescritto.

Anche detto motivo è quindi infondato.

Con la quarta doglianza, il ricorrente censura un vizio di motivazione della decisione del CDD, in quanto, a suo dire, inidonea a chiarire le ragioni dell'addebito disciplinare a riproporre integralmente la relazione del consigliere istruttore, senza giustificare in alcun modo il proprio *decisum*, in quanto nella stessa dopo il "racconto" dei fatti non vi sarebbe più nulla".

Nel caso di specie, dalla lettura del provvedimento del CDD emerge chiaramente la individuazione dei documenti prodotti ed utilizzati quali fondamentali elementi di prova per condotte che sono certamente riscontrabili dagli stessi. Tale considerazione permette di dichiarare infondati anche i residui motivi di ricorso con i quali il ricorrente contesta l'insussistenza delle violazioni addebitategli.

Invero, ciascuno degli addebiti risulta supportato dai documenti indicati nel corpo della decisione, seppur in maniera non sempre organica.

In particolare, vi è la prova:

- a) del mancato assolvimento degli adempimenti previdenziali e fiscali previsti dovuti alla Cassa Forense che risulta dagli atti di intervento del creditore ipotecario Agenzia delle Entrate - Riscossione per la somma di € 1.086.124,62 e di € 5.467,59 e relativi ruoli allegati nella procedura esecutiva immobiliare RGE n. [OMISSIS]/2018 pendente dinanzi al Tribunale di Terni, promossa da UBI Banca contro l'Avv. [RICORRENTE].
- b) Dell'inadempimento delle obbligazioni nei confronti di UBI Banca per la somma di € 33.717,87 e della esponente Sig.ra [AAA] per la somma di € 32.473,44, quest'ultima somma derivante da sentenza Trib. Terni n. [OMISSIS]/2020 divenuta definitiva, che risulta dall'atto di pignoramento da parte di UBI Banca nella procedura esecutiva immobiliare RGE n. [OMISSIS]/2018 dinanzi al Tribunale di Terni, promossa dalla stessa UBI Banca contro l'Avv. [RICORRENTE] e dall'atto di precetto e di pignoramento proposto dalla Sig.ra [AAA] in forza della sentenza Trib. Terni n. [OMISSIS]/2020.
- c) Della violazione del dovere di diligenza, decoro e di competenza per essersi costituito a preclusioni istruttorie già spirate nel giudizio deciso con sentenza Trib. Terni n. [OMISSIS]/2020 e per avere promosso un improcedibile appello, per un errore non scusabile, avverso la medesima sentenza Trib. Terni n. [OMISSIS]/2020 accertato con sentenza

della Corte di Appello di Perugia [OMISSIS]/2021 n. [OMISSIS], che risulta dalle copie delle dette sentenze.

Tutti gli illeciti contestati, quindi, sono provati dai documenti in atti acquisiti ritualmente ed utilizzabili.

Nel merito degli addebiti formulati a carico dell'incolpato, con il quinto motivo di censura, l'avv. [RICORRENTE] sostiene che, nel caso di specie, non sussisterebbe alcuna violazione degli artt. 9 e 64 CDF, dal momento che:

- i) il credito residuo della UBI Banca sarebbe stato integralmente soddisfatto a seguito del pignoramento immobiliare disposto a carico dell'avv. [RICORRENTE];
- ii) il credito della sig.ra [AAA] avrebbe natura "risarcitoria" e, pertanto, non darebbe luogo ad una "obbligazione assunta" verso clienti o terzi.

Anche detti motivi sono infondati

La norma dell'art. 9 del codice deontologico riguarda quelle attività che, pur realizzate nella dimensione privata, siano astrattamente idonee a ledere i valori presidiati (Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza). Il fatto, pertanto, che un avvocato non adempia alle obbligazioni titolate, giungendo a subire sentenze, atti di precetto e richieste di pignoramento, costituisce illecito disciplinare soprattutto se gli episodi si ripetono (come nel caso di specie) e raggiungono la notorietà (art. 64 cdf). La violazione deontologica, peraltro, sussiste anche a prescindere dalla notorietà dei fatti, poiché in ogni caso l'immagine dell'avvocato risulta compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto (giudici e ufficiali giudiziari. Cfr Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 182 del 9 ottobre 2020; in senso conforme, Consiglio Nazionale Forense sentenza n. 113 del 25 giugno 2022, e numerose altre.

Ed ancora: "l'inadempimento delle obbligazioni inerenti l'esercizio della professione forense derivante da non scusabile e rilevante trascuratezza configura automaticamente illecito disciplinare (art. 26 cdf), mentre l'inadempimento delle obbligazioni estranee all'esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare quando, per modalità o gravità, sia tale da compromettere la fiducia dei terzi nella capacità dell'avvocato di assolvere ai propri doveri professionali (art. 64 cdf)", Consiglio Nazionale Forense sentenza n. 119 del 22 maggio 2021.

L'avv. [RICORRENTE] non ha soddisfatto il credito dell'Ubi banca in maniera naturale, ma ha subito un pignoramento e la vendita all'asta dei suoi beni, e non vi è prova abbia soddisfatto quello della sig.ra Scaloni.

Ancora, con la sesta doglianza si riferisce all'insussistenza o scusabilità degli errori commessi dall'avv. [RICORRENTE] nel giudizio di appello dichiarato improcedibile dalla Corte di appello di Perugia.

In particolare, si riferisce al fatto che la causa fosse "personale".

L'inescusabilità dell'errore prescinde, tuttavia, dalla fattispecie concreta cui si riferisce ed è motivo di illecito disciplinare anche se il difensore poco diligente rappresenta sé stesso posto che il valore tutelato è sempre quello della tutela del decoro e dignità della professione forense.

In ogni caso, l'asserito, e non provato, stato di bisogno non scrimina la rilevanza deontologica né attenua la sanzione disciplinare, tanto più in mancanza di resipiscenza. L'esistenza dei gravi problemi economico -familiari dell'incolpato il quale abbia agito in stato di bisogno e di gravi difficoltà economiche non dipendenti da fatto volontario o vita dissoluta, può semmai essere tenuta in considerazione ai fini della sanzione da irrogare in concreto (art. 21 cdf). Consiglio Nazionale Forense sentenza n. 250 del 14 novembre 2023.

Anche questo motivo è quindi infondato.

In subordine rispetto alla richiesta di proscioglimento, l'avv. [RICORRENTE] chiede che la sanzione della sospensione di mesi 9 irrogata da parte del CDD venga rideterminata almeno in termini di durata.

Per l'individuazione e determinazione della sanzione comminabile nel caso di specie, è necessario tenere conto dei principi reiteratamente affermati dal Consiglio (e recepiti dalla Suprema Corte della legittimità) in tema di necessaria proporzionalità e adeguatezza del trattamento sanzionatorio previsto per le violazioni del codice deontologico.

In particolare accertata la sussistenza degli elementi idonei a sanzionare disciplinarmente la condotta del ricorrente, per determinarne la entità agli organi disciplinari è riservato il potere di applicare la sanzione adeguata alla gravità ed alla natura del comportamento deontologicamente non corretto. In particolare, la determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 cdf), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all'eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell'incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, ai precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista (Consiglio Nazionale Forense sentenza n. 35 del 26 febbraio 2024).

Valutati tutti gli elementi cui sopra, la sanzione applicata dal CDD all'avv. [RICORRENTE] è stata correttamente individuata come unica nell'ambito dello stesso procedimento, nonostante siano state molteplici le condotte lesive poste in essere. La stessa, indicata nella sospensione per mesi 9 - diversa alla somma delle pene singole sui vari addebiti contestati- appare frutto coerente ed idoneo della valutazione complessiva dell'incolpato il quale ha tenuto condotte illecite gravi e reiterate.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 19 giugno 2024;

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Enrico Angelini

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Patrizia Corona

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 10 marzo 2023.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Giovanna Ollà